

BVGer A-4982/2019 vom 18. Mai 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-4982_2019

FR: TAF A-4982/2019 du 18 mai 2022

IT: TAF A-4982/2019 del 18 maggio 2022

Regeste

Energia (altro)

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 2

Il ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1

L'insorgente censura in primo luogo la violazione del principio del parallelismo delle forme rispettivamente l'esistenza di un difetto di competenza nella firma dell'atto impugnato. Infatti la decisione impugnata reca unicamente la firma del signor C. _____, in vece del Capo Sezione Industria e Servizi, mentre la Convenzione sugli obiettivi è stata sottoscritta in doppia firma dal Capo Sezione Industria e Servizi e dal Vicedirettore Capo Efficienza energetica e Energie rinnovabili.

E. 3.2

Senonché in virtù dell'art. 49 cpv. 3 LOGA, la doppia firma è richiesta unicamente qualora gli obblighi della Confederazione superino i 100'000 franchi, circostanza non data nella fattispecie in esame. Al caso si applica infatti la direttiva interna n. 7 del 14 ottobre 2002, in base alla quale la decisione impugnata poteva essere sottoscritta come "altra decisione impugnabile dell'Ufficio" ("übrige beschwerdefähige Verfügungen des Amtes") con firma individuale del direttore, del capodivisione o del caposezione, come pure dei vari sostituti, circostanza quest'ultima che è effettivamente avvenuta.

E. 3.3

Ne discende pertanto che la censura formale in punto al difetto di valida firma deve essere respinta.

E. 4

Nel merito, oggetto del presente litigio, risulta essere l'applicazione dei disposti della LENE rispettivamente dell'OENE all'impianto in discussione.

E. 4.1

L'insorgente ha infatti censurato la violazione della Convenzione sugli obbiettivi rispettivamente dei disposti della LENE, la quale non avrebbe introdotto nuove normative volte a regolare l'annullamento della convenzione citata (e le relative condizioni ivi contenute), debitamente stipulata e valida prima della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Nello specifico l'unico disposto di legge che regoli in via transitoria il rimborso al supplemento di rete sarebbe l'art. 75 LENE (Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento di rete), in base alla quale per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obbiettivi secondo il diritto anteriore, decade l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo di rimborso per misure di efficienza energetica, per i periodi di rimborso successivo all'entrata in vigore della legge. La volontà del legislatore di regolare il solo aspetto indicato porta, a contrario, a ritenere che lo stesso abbia voluto mantenere in essere le convenzioni sugli obbiettivi sottoscritte in precedenza. L'UFE non avrebbe quindi la facoltà di interpretare diversamente le normative e la Convenzione sottoscritta, basandosi su normative (LENE e OENE) promulgate posteriormente. Di diverso avviso è l'autorità di prima istanza che respinge la tesi di un'applicazione errata dei disposti della LENE, indicando come il diritto al rimborso, qui litigioso decadrebbe conseguentemente al mancato ossequio delle condizioni poste dall'art. 39 cpv. 3 LENE. In particolare l'insorgente sarebbe chiamato ad espletare un compito di diritto pubblico che avrebbe quale conseguenza l'impossibilità di ottenere il rimborso del supplemento di rete, poco importa dell'esistenza tra le parti dalla Convenzione sugli obbiettivi sottoscritta nel 2016, che de iure e de facto decadrebbe.

E. 4.2.1

Per costante giurisprudenza, il diritto applicabile *ratione temporis* ad una fattispecie determinata è di principio quello in vigore al momento dell'accadimento dei fatti pertinenti, riservate le normative transitorie speciali (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 136 consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2; sentenza del TF 2C_340/2020 del 16 settembre 2020 consid. 3.3; sentenza del TAF A-6543/2018 del 24 marzo 2020 consid. 5.5).

E. 4.2.2

Allorquando esiste un margine di apprezzamento, il Tribunale deve applicare le leggi federali e interpretarle conformemente alla Costituzione. Tale interpretazione ha i suoi limiti di fronte ad un testo chiaro e preciso; ciò anche quando il testo è in qualche modo contrario alla costituzione (cfr. DTF 141 II 338 consid. 3.1; 133 II 305 consid. 5.2 ; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 3.3.3). Nello specifico la LENE, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede all'art. 75 una regolamentazione transitoria specifica in materia ("disposizione transitoria relativa al sistema di rimborso del supplemento di rete"). In particolare questa normativa prescrive per i consumatori finali che hanno concluso una Convenzione sugli obbiettivi secondo il diritto anteriore, che decade l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo di rimborso per misure di efficienza energetica, per i periodi di rimborso successivi all'entrata in vigore della nuova

legge. Per il resto il legislatore non ha previsto alcunché in punto a normative transitorie.

E. 4.3.1

In concreto, la regolamentazione relativa al diritto al rimborso del supplemento di rete ha subito una modifica con la LEne, approvata dal Parlamento il 30 settembre 2016, concretizzando un processo legislativo iniziato nel 2013. In sostanza e per quanto di interesse per la presente causa, l'art. 39 cpv. 3 LEne esclude il diritto al rimborso per i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Per determinare l'adempimento del compito di diritto pubblico o meno del consumatore finale, occorre considerare la provenienza del ricavo, così come enunciato dalla direttiva esecutiva del luglio 2020, emanata dall'UFE (pag. 7 della Direttiva).

E. 4.3.2

La Convenzione è stata sottoscritta il 22 dicembre 2016 sotto le previgenti vLEne e vOEne. Ora, a giusta ragione il ricorrente evidenzia come il nuovo ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, non preveda una regolamentazione specifica circa la sorte delle Convenzioni sottoscritte sotto il previgente diritto. La sola disposizione transitoria (art. 75 LEne) in materia si limita ad indicare come decada l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo del rimborso in misure di efficienza energetica. Non sono state invece promulgate normative transitorie in ordine all'esito delle convenzioni sugli obiettivi correttamente sottoscritte sotto il previgente diritto. Del resto, sebbene nel 2016 il processo legislativo in ordine al nuovo diritto era in procinto di essere presentato al Parlamento, l'UFE ha approvato e sottoscritto la Convenzione sugli obiettivi con il ricorrente, la quale nel suo allegato 1 precisa gli obiettivi di efficienza energetica sino al 2025. Giungere ora ad una diversa interpretazione e applicare il nuovo diritto sarebbe contrario alla disposizione transitoria e al diritto previgente.

E. 4.3.3

Con presa di posizione del 21 novembre 2019 l'UFE ha segnalato l'esistenza di un'altra disposizione transitoria in materia e meglio l'art. 80 OEn, in base al quale per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l'art. 39 cpv. 3 LEne, che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall'entrata in vigore della LEne decade l'obbligo di rispetto della Convenzione sugli obiettivi. Senonché esso non può essere considerato alla stregua di una disposizione transitoria inserita in una base legale formale quale la LEne, nella misura in cui essa non ha subito il processo legislativo davanti al Parlamento. Va qui ricordato che un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo *intra legem*, e non *praeter legem*. Può stabilire delle regole complementari di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 136 V 146 consid. 3.2.1, 134 I 313 consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti citati).

E. 4.4

In queste circostanze, la censura invocata dal ricorrente risulta fondata.

E. 5

L'insorgente ha altresì contestato la violazione del principio della buona fede contestando l'interpretazione unilaterale fornita dall'UFE alla Convenzione sugli obbiettivi. In proposito e alla luce di quanto sopra esposto (consid. 4) ci si astiene dall'analisi di questa censura.

E. 6

Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità federale, qui soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Visto l'esito, al ricorrente verrà rimborsato - ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza - l'anticipo spese di 2'500 franchi corrisposto il 24 ottobre 2019. Il ricorrente, che ha agito nel presente procedimento attraverso un patrocinatore, sopportando spese o disborsi, ha diritto alla rifusione di 1'500 franchi a titolo di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 8 TS-TAF). (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.